

VDG SAL DECENTRAMENTO
2^ CIRCOSCRIZIONE
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC 2/11

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

17 GENNAIO 2011

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **17 GENNAIO 2011** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA , i Consiglieri:

BERNARDINI Luisa – BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - DI MISCIO Massimo
DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - LOTITO Vito - MONACO Claudio –
PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio – RAPPAZZO Marco - RINALDI Mario -
RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – VALLONE
PECORARO Filippo.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 18 Consiglieri.

Risultano assenti n. 7 Consiglieri: BOTTICELLI Erica - GENTILE Vito - LUPI Maurizio -
MUZZARELLI Marco - POMPONIO Nicola Felice – RASO Giuseppe - SPRIANO Paolo.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE – MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA
ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - PARERE. MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ.

Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della VI^a Commissione Claudio MONACO, riferisce:

Con nota prot. n. 14823 del 30 novembre 2010, protocollata dagli Uffici circoscrizionali in data 2 dicembre 2010, la VDG Divisione Ambiente – Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali ha trasmesso alla Circoscrizione la proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07121/110 avente per oggetto “Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città” per l’espressione del parere di competenza.

La Città di Torino, nell’ambito delle iniziative ed attività che svolge a tutela degli animali d’affezione, secondo quanto previsto dalla Legge 281/1991 e della Legge Regionale 34/1993, ha ritenuto opportuno dotarsi, analogamente ad altre città italiane, di un regolamento volto a disciplinare in modo specifico e mirato la tutela degli animali d’affezione in città ed a garantirne il benessere approvando con deliberazione del C. C. n. mecc. 2005 05564/021, esecutiva dal 29 aprile 2006, il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.

A più di quattro anni dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, la Città sente l’esigenza di apportare alcune modifiche per dare seguito all’attuazione dalla mozione n. 2/2009 approvata dal C. C. in data 12 gennaio 2009, alle proposte della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, il cui Regolamento è stato approvato con deliberazione del C. C.n. mecc 2007 03333/021, esecutiva dal 24 settembre 2007, e ad alcune esigenze manifestate dai cittadini.

A tal fine il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, anche a seguito di approfonditi e numerosi confronti con la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista, ha predisposto la modifica del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.

La Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista ha avanzato anche l’ipotesi di una modifica importante dell’articolo 17 del Regolamento in oggetto "Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino" che prevedeva il divieto di attendamento sul territorio della Città ai circhi che utilizzano primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

A seguito della richiesta della Consulta, il Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali, con nota prot. n. 9249 del 21 luglio 2010, ha richiesto alla Divisione Affari Legali della Città di esprimere formale parere sulla proposta di modifica dell’articolo 17.

Considerato che la Divisione Affari Legali, con nota prot. n. 5774 del 27 ottobre 2010, ha espresso testuale parere "Alla luce di quanto esposto e tenuto conto dell’attuale orientamento

giurisprudenziale amministrativo, si rappresenta che l'eventuale introduzione del divieto in esame nel Regolamento Comunale potrebbe portare a una pronuncia di illegittimità e al suo annullamento in caso di impugnazione avanti alla Giurisdizione Amministrativa", la proposta di modifica dell'articolo 17 "Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino" non viene accolta dall'Amministrazione.

La proposta di introduzione del comma 5 nell'articolo 41 del Regolamento in oggetto, avanzata dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato Animalista, non viene accolta in quanto la regolamentazione relativa alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, la loro commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché la loro somministrazione, compete al Regolamento del Civico Mercato Ittico all'Ingrosso, n. 328.

Pertanto si intende approvare la proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07121/085 che apporta le seguenti modifiche al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città.

Titolo II - Disposizioni Generali

Articolo 8 bis - Rondini, balestrucci, rondoni e topini: istituito ex-novo.

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali."

Articolo 9 - Divieti generali: modificati i commi 20 e 22, istituiti ex-novo i commi 23 e 24.

20. da "Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita e l'uso dei collari elettrici.", diventa: "Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Torino, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno."
22. da "omissis... E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. ...omissis", diventa: "omissis... E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. ...omissis".

"23. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Torino, fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dallo stesso articolo 9 comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dalla Città.

24. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'Ufficio Tutela Animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione."

Articolo 15 bis - Animali di proprietà nelle case di riposo: istituito ex-novo.

1. Il Comune di Torino riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.
3. Gli animali di cui al comma precedente andranno tenuti nella stanza dell'ospite o, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura seguendo le disposizioni in merito alla custodia degli animali di cui alla presente legge; nelle parti comuni interne ed esterne degli edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio e, ove sia necessario per l'indole particolarmente aggressiva dell'animale, anche dotati di museruola.
4. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi

o crei disturbo o danno alcuno.

5. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo."

Articolo 16 - Vendita e toelettatura di animali vivi: modificati i commi 3, 6, 8 e 9. Il comma 10 viene eliminato per cui i precedenti commi 11 e 12 diventano 10 e 11.

3. Dopo la frase "omissis... Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta." aggiungere: "Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta."

6. Dopo "omissis... interventi terapeutici del caso." aggiungere la frase: "Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo."

8. Si sostituisce "Ogni animale venduto" con "Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale". Inoltre, dopo la frase "omissis... Tale certificato avrà validità pari a 10 giorni" aggiungere le frasi "con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti".

9. Sostituisce i commi 9 e 10: "E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. E' parimenti vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via."

10. Sostituisce il comma 11: Eliminare la frase "sia in esposizione che".

11. Sostituisce il comma 12.

Titolo III - Cani

Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena: modificato il comma 2 ed istituito ex-novo il 3.

2. Eliminare la frase "La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale." e sostituire con: "La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri. Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno 1 ora al giorno."

3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni."

Articolo 23 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici: modificati i commi 1 e 2.

1. aggiungere la frase "comprese le linee di metropolitana".

2. "omissis... i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione, comunicata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. ...omissis" diventa "omissis... i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'Ufficio Tutela Animali. ...omissis".

Titolo V - Fauna selvatica ed esotica

Articolo 38 - Fauna selvatica: modificato il comma 9.

9. "Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.", diventa: "Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso."

Titolo VI - Altre specie animali

Articolo 40 - Della popolazione di Columbia livia varietà domestica: modificati i commi 1, 2 ed istituito ex-novo il comma 3.

1. Dopo la frase "Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali" aggiungere: "ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria".

2. "omissis... ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio ...omissis" diventa: "omissis... ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio ...omissis".

"3. L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale."

Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici: modificati i commi 2 e 3 e istituito ex-novo il comma 4.

2. Dopo "omissis... alle caratteristiche etologiche degli animali" aggiungere la frase: "ed avere la dimensione minima pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta".

3. Dopo la frase "omissis... la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua" aggiungere la frase: "e sono altresì vietati acquari sferici".

"4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua."

La proposta di deliberazione, è stata trasmessa alla Consulta delle Associazioni di Volontariato Animalista per il prescritto parere consultivo di competenza non vincolante, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento della Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista n. 323.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento n. 323, si riporta il parere espresso del 16 novembre 2010:

"Ai sensi dell' articolo 1, comma 2 del Regolamento n. 323, facendo seguito alla richiesta ricevuta in data 3 novembre 2010, la Consulta delle Associazioni del Volontariato Animalista della Città di Torino (di seguito "Consulta") esprime il proprio parere circa la proposta di modifica del regolamento in oggetto così come proposto dal Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali della Città di Torino a seguito di analoga proposta della scrivente Consulta.

Il testo proposto dal Settore Sostenibilità Ambiente e Tutela Animali:

- 1) non prevede alcune proposte di modifica avanzate dalla Consulta;
- 2) prevede proposte di modifica riportanti variazioni rispetto a quanto avanzato dalla Consulta;
- 3) prevede proposte di modifica conformi a quanto avanzato dalla Consulta.

La Consulta nell'Assemblea dell'11 novembre 2010 ha espresso il seguente parere commentato e motivato:

“PARERE CONSULTA SU PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI N. 320

Articolo 17 Mostre, fiere, esposizioni e circhi

Parere negativo sulla soppressione della proposta della Consulta di modifica del comma 2 ed introduzione nuovi commi.

La Consulta non conosce le motivazioni del parere della Divisione Affari Legali. Essendo la

materia controversa, a fronte di sentenze di segno opposto degli organi giudicanti amministrativi, la Consulta ripropone il testo di modifica dalla stessa predisposto.

Si ritiene che la formula dubitativa circa la possibilità di eventuale soccombenza a fronte di ricorso al TAR riportata sulla proposta di delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento in parola, con cui la Divisione Affari Legali motiva sommariamente le ragioni del loro respingimento, esprima implicitamente la possibilità di orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle proposte presentate dalla Consulta.

Articolo 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

Parere negativo alla modifica al comma 1. Si ripropone il testo proposto dalla Consulta.

Parere favorevole alle modifiche ai commi 2 e 3.

Dopo la frase "Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali" aggiungere: "ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria."

Tale formulazione differisce da quanto proposta dalla scrivente Consulta, per l'aggiunta della frase "eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria."

Rileviamo che la funzione dei suddetti dissuasori è unicamente l'inibizione alla posa dei volatili, e tale funzione è parimenti assolta con uguale efficacia dai dissuasori con aghi in materiale plastico. I dissuasori costituiti da aghi metallici provocano frequentemente ferite per infilzamento dei volatili, a causa della loro acuminatazza e scarsa visibilità. Tale pericolo è evitato con l'utilizzo di dissuasori con aghi in materiale plastico, maggiormente arrotondati e visibili.

Fermo restando nel merito quanto sopra riportato, rileviamo altresì che non è indicato quali sarebbero i criteri di accertamento delle supposte esigenze di tutela igienico-sanitaria nè è indicato il soggetto responsabile per il loro accertamento.

Articolo 41 comma 5

Parere negativo alla mancata introduzione del comma 5 nell'articolo 41.

Il Regolamento del mercato ittico n. 328 all'articolo 18 comma 7 rimanda al Regolamento di Tutela animali, quindi la materia deve essere normata nel Regolamento Tutela Animali.

Inoltre nella proposta della Consulta si propongono divieti che afferiscono anche alla vendita al dettaglio ed alla somministrazione di soggetti terzi, mentre il Regolamento 328 si riferisce solo alla vendita all'ingrosso all'interno dello stesso mercato ittico.

La Consulta ripropone quindi l'introduzione del comma 5.

Articolo 41 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

Parere negativo al mancato recepimento delle parole "ed etologiche" al comma 3.

Parere positivo all'introduzione del divieto di acquari sferici al comma 3.

Parere positivo alle modifiche ai commi 2 e 4.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

Il termine "fisiologiche" restringe le cautele da adottarsi al solo fine della sopravvivenza.

Il termine "etologiche" tutelerebbe minimamente anche il rispetto delle esigenze di benessere e comportamentali.

Articolo 43 - Definizione delle sanzioni

Parere negativo alla mancata introduzione, al comma 1, dell'indicazione del comma 2 dell'articolo

17, la cui violazione non prevede sanzione. Si ripropone il testo della Consulta.

2. Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: articolo 16; articolo 17 comma 1 e 2; articolo 27; articolo 28 comma 3; articolo 36 comma 1; articolo 39 comma 4.

Parere negativo al mancato recepimento del nuovo comma 2:

2. Nel caso di violazioni dell'articolo 17 comma 2, alla struttura circense sarà anche negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

La sanzione accessoria proposta è giustificata dal suo maggiore potere deterrente rispetto alla mera sanzione pecuniaria. A titolo di esempio tale sanzione è attualmente in vigore nel Comune di Alessandria come prevista dall'Ordinanza Sindacale n.2 del 2 gennaio 2008 del Sindaco di Alessandria.

Parere positivo per le restanti modifiche o testi ex novo in merito alle proposte di modifiche agli articoli: 8 bis, 9, 15 bis, 16, 20, 23, 38.

La Consulta è disponibile ad inviare nuovamente i pareri tecnico-scientifici su circhi, aragoste, sofferenza specie acquatiche.”

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI^a Commissione dell'11 gennaio 2011.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica;

- Dato atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07121/110 avente per oggetto “Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città” **a condizione** che venga accettata la richiesta della reintroduzione del divieto di alimentazione dei colombi in città da parte dei singoli cittadini o maggiore rigore sulla possibilità di alimentazione degli stessi.

Bisogna educare i cittadini a non alimentare i colombi. In alcuni Paesi l'alimentazione è proibita

e sanzionata con multe. Spesso gli alimenti distribuiti (pane, pasta) sono carenti di fattori tradizionali, le abbondanti disponibilità di questi alimenti non invoglia i piccioni a cercarne altri come chioccioline vermi o insetti, che hanno un valore nutritivo maggiore. La distribuzione incontrollata di cibo determina concentrazione di colombi in zone spesso meno adatte alla loro presenza. L'alimentazione controllata con alimenti appropriati è una occasione per aggiungere al cibo medicinali e farmaci antifecondativi.

Si ricorda che la sovrappopolazione dei colombi può determinare danni ambientali e rischi sanitari.

Danni ambientali:

contaminazione fecale in strade, piazze ed edifici pubblici e privati, con oneri a carico della città ma anche a carico dei cittadini. Danni sui materiali lapidei e marmi ma anche su altri materiali da costruzione dovuti ad una combinazione di azione meccanica, chimica e microbiologica.

Rischi sanitari:

Il sovraffollamento determina forte competizione, stress, maggiore vulnerabilità alle malattie e di conseguenza maggiori rischi anche per l'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli. (forme influenzali, polmoniti interstiziali, salmonella, gastroenteriti acute, micosi, ecc.

La sovrappopolazione è una conseguenza di più fattori, sui quali si deve intervenire con misure specifiche. Gli interventi devono essere programmati, coordinati e continui.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^a Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Risulta assente, dall'aula al momento della votazione, il Consigliere: . RUSSO Giuseppe

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	17
VOTANTI	14
VOTI FAVOREVOLI	14
VOTI CONTRARI	//
ASTENUTI	3 (DI MISCIO – VALLONE PECORARO – BOTTIGLIERI)

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^a ALL'UNANIMITA' DELIBERA:

Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2010 07121/110 avente per oggetto "Modifiche da apportare al Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali in città" **a condizione** che venga accettata la richiesta della reintroduzione del divieto di alimentazione dei colombi in città da parte dei singoli cittadini o maggiore rigore sulla possibilità di alimentazione degli stessi.

Bisogna educare i cittadini a non alimentare i colombi. In alcuni Paesi l'alimentazione è proibita

e sanzionata con multe. Spesso gli alimenti distribuiti (pane, pasta) sono carenti di fattori tradizionali, le abbondanti disponibilità di questi alimenti non invoglia i piccioni a cercarne altri come chioccioline vermi o insetti, che hanno un valore nutritivo maggiore. La distribuzione incontrollata di cibo determina concentrazione di colombi in zone spesso meno adatte alla loro presenza. L'alimentazione controllata con alimenti appropriati è una occasione per aggiungere al cibo medicinali e farmaci antifecondativi.

Si ricorda che la sovrappopolazione dei colombi può determinare danni ambientali e rischi sanitari.

Danni ambientali:

contaminazione fecale in strade, piazze ed edifici pubblici e privati, con oneri a carico della città ma anche a carico dei cittadini. Danni sui materiali lapidei e marmi ma anche su altri materiali da costruzione dovuti ad una combinazione di azione meccanica, chimica e microbiologica.

Rischi sanitari:

Il sovraffollamento determina forte competizione, stress, maggiore vulnerabilità alle malattie e di conseguenza maggiori rischi anche per l'uomo, soprattutto per i soggetti più deboli. (forme influenzali, polmoniti interstiziali, salmonella, gastroenteriti acute, micosi, ecc.

La sovrappopolazione è una conseguenza di più fattori, sui quali si deve intervenire con misure specifiche. Gli interventi devono essere programmati, coordinati e continui.

